

Comune di Calabritto

Provincia di Avellino

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, ovvero nuove attività economiche nei suddetti territori comunali, e di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel territorio comunale.

DPCM del 30 settembre 2021 -Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021

Approvato con Determinazione n. 415/75 in data 31/10/2025

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023[...];

Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022[...];»;

Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati[...];»;

VISTO il DPCM del 30 settembre 2021 - Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali. al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 e, in particolare, l'art. 2, secondo cui:

“2. I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

3. I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 25/05/2022 del Comune di Calabritto avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14/12/2021): contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, ovvero nuove attività economiche nei suddetti territori comunali, e contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel territorio comunale– Nomina del Responsabile del procedimento e indirizzi agli uffici.”

VISTA la Determinazione n. 205/30 in data 08/05/2023 con cui è stato approvato il presente Avviso pubblico;

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico, a contrastare il fenomeno dello spopolamento e le carenze di attrattività dovute alla ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche

2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 50.604,43 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono

- a) le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una nuova attività commerciale, artigianale o agricola attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale dopo la pubblicazione del presente avviso. Per "nuova attività" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.
- b) le attività commerciali, artigianali o agricole già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva.
- c) coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel territorio comunale, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario (nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo è erogato una sola volta per singolo immobile)

2. I finanziamenti di cui alle lett. a) e b), comma 1, del presente articolo non possono essere erogati

- alle attività economiche già costituite sul territorio di cui all'Allegato B del DPCM 30 settembre 2021 che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale
- alle imprese che sono in stato di liquidazione fallimento o sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

- alle imprese non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e tributi comunali

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Per i beneficiari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 4, le spese ammissibili oggetto di rendicontazione sono quelle di seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- e) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza

nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- k) mezzi targati.

2. Per i beneficiari di cui alla lett. c), comma 2 dell'articolo 4, le spese ammissibili oggetto di rendicontazione sono quelle relative all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. L'importo dei fondi messi a disposizione, di cui all'art. 2 del presente avviso è così ripartito:

a) euro 30.000,00 per gli ambiti di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale importo verrà ripartito in modo proporzionale alle spese presentate dalle ditte le cui istanze di partecipazione saranno giudicate ammissibili, per un massimo di 5.000 €. Il contributo concesso non potrà superare l'importo delle spese presentate in allegato all'istanza di partecipazione al bando, e verrà erogato nei limiti della disponibilità dei fondi a disposizione. L'eventuale residuo sarà ripartito tra le ditte ammesse con gli stessi criteri di proporzionalità, anche oltre l'importo massimo di 5.000 € ma sempre nei limiti delle spese presentate.

b) euro 20.604,43 per gli ambiti di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 5, nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario (nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo è erogato una sola volta per singolo immobile). In caso di eventuale residuo, l'importo potrà essere destinato a finanziare gli ambiti di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5. Per le annualità 2021 e 2022 i criteri potranno essere rimodulati in base alle esigenze rilevate.

Si evidenzia che l'erogazione del contributo verrà erogato nel limite dei trasferimenti accreditati a questo Ente.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A (articolo 4, comma 1, lett. a) o b): avvio nuova attività economica) ovvero il format dell'Allegato B (articolo 4, comma 1, lett. c): trasferimento residenza), parte integrante e sostanziale del presente avviso.

2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.calabritto@asmepec.it oppure tramite Raccomandata AR all'indirizzo via S. Allende 83040 Calabritto (AV) e dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13:30 del 17.11.2025.**

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A ovvero all'Allegato B dovrà essere corredata da:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b) Elenco quietanze di pagamento per le spese relative all'ambito di intervento per il quale è richiesto il contributo; è sufficiente presentare un elenco delle spese, riportante gli estremi di pagamento e gli importi. L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione riguardante le spese presentate.
- c) Per l'ambito di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 5: documentazione comprovante l'avvio di una nuova attività commerciale, artigianale o agricola attraverso un'unità operativa ubicata nei territori comunale, ovvero, l'avvio di una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva, dopo la pubblicazione presente avviso.
- d) Per l'ambito di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 5: documentazione comprovante il trasferimento della propria residenza e dimora abituale nell'immobile ubicato nel territorio comunale e che, a seguito delle spese di cui alla lettera b), è stato destinato ad abitazione principale del beneficiario.

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e comporteranno la perdita dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle stesse. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all' Allegato A (articolo 4, comma 1, lett. a) o b): avvio nuova attività economica) ovvero all'Allegato B (articolo 4, comma 1, lett. c): trasferimento residenza) e firmata dal richiedente (nel caso di ditta individuale, dal titolare dell'impresa, o dal legale rappresentante in caso di società);
- presenza di documento di identità in corso di validità del richiedente (nel caso di ditta individuale, del titolare dell'impresa, o del legale rappresentante in caso di società);

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento.

Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

3. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e irricevibile/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comunecalabritto.av.it>

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Responsabile del Settore del Comune di Calabritto supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Malanga Concettina.

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: comunecalabritto@libero.it oppure telefonando a: 0827/52004.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Calabritto, Ufficio Patrimonio e Vigilanza.

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento è il Comune di Calabritto; la figura appositamente designata al trattamento dei dati, responsabile del procedimento, è la dott.ssa Malanga Concettina.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali è la società ASMENET S.C.A.R.L.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Calabritto.

ARTICOLO 20-ALLEGATI

Allegato A e B



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PATRIMONIO E VIGILANZA
F.to Vice Sindaco Moretto Antonio**